



# Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Prot. n. -0039726  
ORDINANZA N. 57

**Oggetto :** ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 50 KM/H NELLE VIE FOSSE, BANDISCORSO E CASTELLINA.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Considerato che i tratti di strada in oggetto si trovano per lo più fuori dal centro abitato e che attualmente è in essere un limite di velocità di 90 Km/h in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992;

Considerate le condizioni geometriche e strutturali delle strade in oggetto, che risultano essere strette e solo in alcuni casi asfaltate;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento, al fine di ridurre sia il numero degli incidenti che l'entità delle conseguenze dovute agli stessi;

Ritenuto che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone, ed in particolar modo dei ciclisti e dei pedoni, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

## ORDINA

L'istituzione del limite massimo di velocità in 50 km/ora per tutte le categorie di utenti in transito lungo le tratte extraurbane delle via Fosse, Bandiscorso e Castellina.

Le prescrizioni di cui sopra acquisteranno efficacia dal momento stesso dell'installazione dei relativi segnali.

L'Ufficio Manutenzioni dell'Area Tecnica di questo Comune è incaricato dell'apposizione e della manutenzione della prevista segnaletica.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 co. 3 D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 24 SET. 2014

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Cofussi Comm. Roberto

